Intestazione banca, assicurazione o società di intermediazione finanziaria

Alla

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Direttore centrale per particolari funzioni

Via S. Francesco, 37

34133 Trieste

lavoro@certregione.fvg.it

PREMESSO

1. che in data \_\_\_\_\_\_ l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “Contraente”) con sede legale in[[1]](#endnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ha presentato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Direttore centrale per particolari funzioni (in seguito indicata per brevità “Regione”) domanda di contributo a valere sull’intervento approvato con DGR 1032/2024 “*LR 13/2023, articolo 7, commi 14 e 15 bis: Avviso per contributi a fondo perduto aventi per oggetto il sostegno alla creazione o all’ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell’idrogeno rinnovabile*” per la realizzazione del progetto “\_\_\_\_\_” identificato con prat. n. 2024/\_\_\_\_\_, iniziato in data \_\_\_\_\_ e da concludere entro il \_\_\_\_\_\_;
2. che in relazione alla citata domanda, con decreto n. \_\_\_\_\_/GRFVG del \_\_\_\_\_\_ è stato concesso al suddetto Contraente un contributo di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);
3. che la disciplina di riferimento prevede che i contributi possono essere liquidati in via anticipata in misura non superiore al 70% dell’importo del contributo concesso per imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati e non superiore al 40% dell’importo del contributo concesso per gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e di diritto pubblico, previa presentazione da parte dei beneficiari di specifica fideiussione d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi calcolati con le modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
4. che la fideiussione può essere prestata da banche, da assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all’articolo 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) abilitati ai sensi del novellato titolo V del D.Lgs. n. 385/1993, cioè iscritti all’Albo unico ai sensi dell’articolo 106, da intendersi quali soggetti che risultano già iscritti o che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalle disposizioni transitorie ed attuative per l’iscrizione e per i quali, al momento, penda procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990;
5. che l’articolo 4 della legge regionale n. 3/1995 dispone che le fideiussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del Codice Civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della Regione, devono prevedere, comunque, l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
6. che il Contraente intende ottenere l’erogazione anticipata del \_\_\_\_\_% del contributo assegnatogli, prestando garanzia fideiussoria di pari importo a favore della Regione;

TUTTO CIò PREMESSO

la sottoscritta banca (o società) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “Società”), con sede legale in1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ivi rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore nell’interesse e per conto del Contraente ed a favore della Regione**, fino alla concorrenza di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_% del contributo concesso, oltre agli interessi calcolati con le modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a garanzia della restituzione dell’anticipazione concessa in tutti i casi in cui la medesima debba essere resa.

La sottoscritta Società rappresentata come sopra:

1. si obbliga solidalmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in tutti i casi in cui il Contraente vi sia tenuto, in particolare nel caso di mancata realizzazione o di parziale realizzazione del progetto oggetto di contributo e/o in caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nelle leggi, regolamenti e bandi nazionali, regionali e comunitari, a rifondere alla Regione la somma erogata e oggetto di revoca totale o parziale, nel limite di cui sopra e con i relativi interessi;
2. si obbliga ad effettuare la restituzione di cui al punto 1 a prima e semplice richiesta scritta di escussione formulata dalla Regione con PEC, con specificazione dell’inadempienza riscontrata, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
3. prende atto che l’ammontare del rimborso sarà automaticamente aumentato degli interessi calcolati con le modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
4. prende atto, inoltre, che alla Regione non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Società, in deroga all’articolo 1945 cod. civ., ciò anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente assegnatario del contributo o da altri soggetti comunque interessati, nonché nel caso in cui il Contraente stesso si trovi in stato di scioglimento, di liquidazione o sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
5. precisa che la presente fideiussione ha validità a decorrere dalla data di erogazione al Contraente dell’importo garantito e fino all’approvazione della rendicontazione del progetto finanziato, da disporsi con atto della Regione entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (data conclusione del progetto + 7 mesi), a seguito della quale sarà confermato lo svincolo della garanzia mediante specifica comunicazione via PEC. Per il caso di eventuali proroghe concesse al Contraente sulla durata del progetto e/o di eventuali aggravi/sospensioni istruttorie che dovessero posticipare l’adozione del predetto atto di approvazione della rendicontazione, la fideiussione si intende automaticamente prorogata fino alla data in cui la Regione, a suo insindacabile giudizio, non ne abbia disposto l’escussione oppure non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante specifica comunicazione via PEC;
6. prende atto che la garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio della Regione, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo stesso per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale;
7. presta e costituisce la presente fideiussione, con formale ed espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 cod. civ., intendendo restare obbligata in solido con il Contraente assegnatario del contributo;
8. rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’articolo 1957 cod. civ., nonché al “beneficium ordinis”, potendo quindi la Regione rivolgersi indistintamente e indifferentemente per prima alla Società o al Contraente a sua scelta;
9. accetta che, in deroga all’articolo 1901 cod. civ., il mancato pagamento del premio di supplemento/commissione applicata quale onere a carico del Contraente, non potrà essere opposto in alcun caso alla Regione;
10. accetta che ogni eventuale spesa connessa alla redazione del presente atto è a carico della Società/Contraente;
11. accetta che per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

Luogo e data

 PER LA SOCIETà

FIRMATO DIGITALMENTE DA

Nome e cognome

1. Indicare l’indirizzo completo [↑](#endnote-ref-1)